



DIRIGENZA AREA SANITA'

REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'AFFIDAMENTO, CONFERMA E REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

(Adottato con deliberazione n. 208 del 13.02.2025)



Indice

<i>Art. 1 – Oggetto del regolamento</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 – Tipologia di incarichi dirigenziali</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 – Modalità di affidamento degli incarichi dirigenziali di tipo gestionale</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4 – Modalità di individuazione ed affidamento degli incarichi di tipo professionale.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 5 – Principi e criteri per il conferimento degli incarichi.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 6 – Recepimento dell’incarico conferito</i>	<i>6</i>
<i>Art. 7 – Durata</i>	<i>6</i>
<i>Art. 8 – Tempistiche</i>	<i>7</i>
<i>Art. 9 – Revoca degli incarichi.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 10 – Incarichi temporanei di sostituzione</i>	<i>7</i>
<i>Art. 11 – Incarichi Multiaccesso.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 12 – Norme finali e di rinvio</i>	<i>9</i>



Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento contiene disposizioni concernenti le varie tipologie di incarichi conferibili al personale della Dirigenza Medica, Sanitaria e delle Professioni sanitarie di cui all'art. 2, c. 5, del CCNQ del 10.08.2022, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato presso l'ASST nonché criteri e le procedure per l'affidamento, la conferma e la revoca degli stessi, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II del CCNL 23/01/2024.

Art. 2 – Tipologia di incarichi dirigenziali

L'ASST identifica le seguenti tipologie di incarichi dirigenziali, sulla base dell'organizzazione aziendale derivante dal POAS e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 CCNL dell'Area Sanità del 23.01.2024:

I. Incarichi gestionali

- lett. a): incarico di direzione di Struttura Complessa
- lett. b): incarico di responsabile di struttura semplice a valenza dipartimentale.
- lett. c): incarico responsabile di struttura semplice quale articolazione interna di SC

L'incarico di Direttore di Dipartimento di cui al D.lgs n. 502/1992 è conferibile esclusivamente ai direttori delle strutture complesse aggregate nel dipartimento.

II. Incarichi professionali

- lett. a): incarico professionale di altissima professionalità:
 - altissima professionalità a valenza dipartimentale
 - altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di struttura semplice anche a valenza dipartimentale;
- lett. b): incarico professionale di alta specializzazione;
- lett. c): incarico professionale, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo;
- lett. d): incarico professionale iniziale (ex incarico professionale di base, <5 anni di servizio, superato il periodo di prova).

Gli incarichi professionali di altissima professionalità a valenza dipartimentale non possono superare il 5% (arrotondando all'unità superiore) del numero degli incarichi di natura professionale di cui al suddetto par. II, lett. b) e c).

Gli incarichi professionali di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di struttura semplice anche a valenza dipartimentale non possono superare il 10% (arrotondando all'unità superiore) del numero degli incarichi di natura professionale di cui al suddetto par. II, lett. b) e c).

Art. 3 – Modalità di affidamento degli incarichi dirigenziali di tipo gestionale

Direzione di Dipartimento: sono affidati dal Direttore Generale su base fiduciaria, secondo le modalità previste dall'art. 17-bis del D.lgs n. 502/1992 e s.m.i.;



Direzione di SC: sono conferiti dal Direttore Generale nel rispetto delle seguenti disposizioni normative nazionali e regionali vigenti in materia, conformemente al Piano di Organizzazione Aziendale Strategico:

- D.P.R. N. 484/1997 e s.m.i.;
- D.lgs n. 502/1992 e s.m.i.;
- D.L n. 158/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 189/2012;
- D.G.R. n. X/553 del 02.08.2013;
- Art. 24 CCNL Dirigenza area Sanità 23.01.2024.

Responsabilità di SSD e SS: sono conferiti dal Direttore Generale e possono essere affidati ai dirigenti a tempo indeterminato che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio nel profilo e disciplina specificati nel bando di avviso e che abbiano superato la verifica del Collegio Tecnico.

L'ASST pubblica sul proprio sito istituzionale (sez. Concorsi – Selezioni Interne) e sulla intranet aziendale, per un periodo di 10 giorni, apposito Avviso di selezione interna contenente: i titoli, i requisiti, la documentazione che i candidati dovranno produrre nonché, relativamente alle sole SSD e SS, il profilo richiesto per la partecipazione all'Avviso di selezione interna che terrà conto delle attività prestate dalla struttura così come previste nel POAS.

Le candidature saranno esaminate da apposita commissione, così composta:

- per le SSD: dal Direttore Sanitario/Sociosanitario (o loro delegato) con funzioni di presidente, dal Direttore del Dipartimento e dal Direttore Medico di Presidio di afferenza;
- per le SS: dal Direttore Sanitario/Sociosanitario (o loro delegato) con funzioni di presidente, dal Direttore del Dipartimento di afferenza e dal Direttore della struttura di afferenza; laddove il Direttore del Dipartimento sia anche il Direttore della struttura complessa di afferenza, si procede alla nomina del Direttore Medico di Presidio di afferenza.

La valutazione è finalizzata ad esprimere un giudizio di idoneità e viene effettuata mediante la comparazione dei titoli posseduti, tenendo conto dei criteri e punteggi di cui all'art. 5, lettere a) e b) del presente regolamento.

Art. 4 – Modalità di individuazione ed affidamento degli incarichi di tipo professionale

Altissima Professionalità e Alta Specializzazione: sono conferiti dal Direttore Generale e possono essere affidati ai dirigenti a tempo indeterminato che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio nel profilo e disciplina specificati nel bando di avviso e che abbiano superato la verifica del Collegio Tecnico.

L'ASST pubblica sul proprio sito istituzionale (sez. Concorsi – Selezioni Interne) e sulla intranet aziendale, per un periodo di 10 giorni, apposito Avviso di selezione interna contenente: i titoli, i requisiti e la documentazione che i candidati dovranno produrre.

Per gli incarichi di Altissima Professionalità, le candidature saranno esaminate da apposita Commissione, così composta: dal Direttore Sanitario/Sociosanitario (o loro delegato) con funzioni di Presidente, dal Direttore del Dipartimento di afferenza e dal Direttore della struttura di afferenza.

Laddove il Direttore del Dipartimento sia anche il Direttore della Struttura Complessa di afferenza, si procede alla sostituzione con il Direttore Medico di Presidio di afferenza o con il Direttore di Distretto.

Per gli incarichi di Alta Specializzazione la valutazione delle candidature ricevute è effettuata dal solo Direttore della Struttura alla quale afferisce l'incarico istituito.

La valutazione è finalizzata ad esprimere un giudizio di idoneità e viene effettuata mediante la comparazione dei titoli posseduti, tenendo conto dei criteri e punteggi di cui all'art. 5, lettere a) e b) del presente regolamento.



La procedura in argomento non viene attivata in caso di eventuali passaggi economici all'interno del medesimo incarico.

Professionali, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo: sono affidati ai dirigenti a tempo indeterminato che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del Collegio Tecnico. L'incarico viene conferito dal Direttore Generale, su proposta scritta e motivata del Direttore della Struttura di afferenza che provvede, altresì, a graduare l'incarico con i criteri previsti dal regolamento aziendale in materia, previo parere favorevole del Direttore del Dipartimento. L'affidamento di tali incarichi è formalizzato previa valutazione del livello di attività svolte dal dirigente.

Per l'attribuzione di eventuali passaggi economici all'interno del medesimo incarico, su proposta scritta e motivata del Direttore della Struttura di afferenza, l'Amministrazione, fermo quanto disciplinato al successivo art. 8, redige una graduatoria degli aventi diritto utilizzando quale criterio di priorità la maggiore l'anzianità di servizio nel SSN.

Incarico iniziale: conferibile ai dirigenti con meno di 5 anni di attività che abbiano superato il periodo di prova. L'incarico viene automaticamente attribuito ai dirigenti con meno di 5 anni di attività ad esito del superamento del periodo di prova, senza espletamento di alcuna procedura di valutazione.

Ai sensi dell'art. 22, c. 5 del CCNL Area Sanità 23.01.2024, nel computo degli anni ai fini del conferimento degli incarichi rientrano i periodi di effettiva anzianità di servizio maturata, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato e/o a tempo ridotto con incarico dirigenziale, nella medesima disciplina relativa all'incarico da conferire, presso:

- Aziende od Enti di cui all'art. 1 CCNL 23.01.2024;
- altre Amministrazioni di Comparti diversi;
- Ospedali privati accreditati;
- Ospedali, Aziende Ospedaliero-Universitarie pubbliche e private o altre strutture pubbliche dei Paesi dell'Unione Europea. Tale esperienza deve essere maturata con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali nonché certificata dalle strutture stesse e riconosciuta in base alle disposizioni legislative vigenti.

A tutti i dirigenti, anche neo-assunti, dopo il periodo di prova, è obbligatoriamente conferito un incarico dirigenziale tra quelli previsti dall'art. 22 CCNL 23.01.2024. In particolare:

- ai dirigenti con meno di 5 anni di effettiva anzianità, al superamento del periodo di prova, sono conferiti solo incarichi professionali iniziali, di valore pari ad € 1.620 annui, senza espletamento di alcuna procedura valutativa;
- ai dirigenti con almeno 5 anni di effettiva anzianità, previa valutazione positiva del collegio tecnico, è invece obbligatoriamente conferito un incarico dirigenziale di cui all'art. 22 CCNL 23.01.2024 diverso dall'incarico professionale iniziale, di valore economico di almeno € 5.665.

Art. 5 – Principi e criteri per il conferimento degli incarichi

Gli incarichi di Responsabile di SSD e SS nonché gli incarichi Professionali di Altissima Professionalità, di Alta Specializzazione e Professionali, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo, vengono conferiti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 CCNL 23.01.2024 Dirigenza area Sanità avendo riguardo all'assetto organizzativo aziendale (POAS), nel rispetto delle procedure di cui ai precedenti artt. 3 e 4 e tenuto conto, inoltre, dei criteri di seguito esplicitati.

**ASST Fatebenefratelli Sacco**

Nel bando di selezione di cui all'art. 3 e all'art. 4 primo alinea del presente regolamento, sono previsti i seguenti criteri:

- a) incarichi Responsabile SSD/SS (punti da 40 a 100):
- natura e caratteristiche dei programmi da realizzare (da 10 a 15 punti);
 - area e disciplina di appartenenza (da 5 a 15);
 - professionalità richiesta (da 5 a 20);
 - attitudini personali e capacità professionali, sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina o professione di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende Sanitarie o esperienza documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale (da 5 a 20 punti);
 - risultati conseguiti in base agli obiettivi assegnati negli anni precedenti, nonché le valutazioni riportate (da 10 a 15 punti);
 - appartenenza da almeno 5 anni alla disciplina/area cui si concorre per l'incarico gestionale (da 5 a 15 punti, assegnando 1 punto per anno).
- b) incarico di Altissima Professionalità (punti da 35 a 100):
- esperienze professionali già maturate (da 0 a 30 punti, assegnando 5 punti per anno di esperienza come Alta Specializzazione, 3 punti per anno come incarico Professionale e 1 punto come servizio prestato senza incarico);
 - natura e caratteristiche dei programmi da realizzare (da 5 a 15 punti);
 - area e disciplina di appartenenza (da 10 a 15);
 - attitudini personali, professionalità, esperienza (da 10 a 20);
 - risultati conseguiti e valutazione (da 10 a 20 punti).
- c) incarico di Alta specialità (punti da 35 a 100):
- esperienze professionali già maturate (da 0 a 30 punti, assegnando 5 punti per anno di esperienza come Professionale, 1 punto per anno come incarico iniziale);
 - natura e caratteristiche dei programmi da realizzare (da 5 a 15 punti);
 - area e disciplina di appartenenza (da 10 a 15);
 - attitudini personali, professionalità, esperienza (da 10 a 20);
 - risultati conseguiti e valutazione (da 10 a 20 punti).

Art. 6 – Recepimento dell'incarico conferito

La procedura di conferimento dell'incarico dirigenziale si conclude con la sottoscrizione del contratto individuale d'incarico, che disciplina il trattamento economico, gli oggetti e gli obiettivi generali da conseguire. Il dirigente è tenuto ad accettare l'incarico assegnato entro il termine massimo di 30 giorni, fatta salva la tutela giurisdizionale dei propri interessi, ai sensi di quanto previsto dal vigente CCNL. In assenza della sottoscrizione del contratto di incarico, da parte dell'incaricato, non potrà essere erogato il relativo trattamento economico ai sensi dell'art. 23 c. 12 CCNL 23.01.2024.

Art. 7 – Durata

Fermo restando il limite invalicabile di età previsto dalla normativa vigente per il collocamento a riposo, la durata degli incarichi è di norma fissata come sotto specificato:

- Direzione di Dipartimento: hanno durata triennale e sono rinnovabili, anche per periodi inferiori. Gli stessi, stante la natura fiduciaria dell'incarico, non possono superare il periodo dell'incarico del Direttore Generale e cessano in caso di decadenza di quest'ultimo. Il Direttore del Dipartimento resta in carica sino alla nomina del suo successore;



- Direzione di Struttura Complessa: hanno durata quinquennale, così come previsto dall'art. 15-ter, comma 2 del D.lgs n. 502/1992 e s.m.i., con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo;
- Incarichi di Responsabile SSD ed SS, Altissima Professionalità, Alta Specializzazione e Professionali, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo: hanno una durata di cinque anni e sono rinnovabili, previa valutazione positiva;
- Incarichi professionali di base: hanno una durata di cinque anni.

La durata degli incarichi può essere più breve solo nei casi in cui venga disposta la revoca anticipata per i motivi di cui all'art. 15-ter, comma 3 D.lgs n. 502/1992 e s.m.i. o per effetto della valutazione negativa ai sensi dell'art. 61 CCNL 19.12.2019 Area Sanità o per il venire meno dei requisiti. La durata può essere altresì inferiore se coincide con il conseguimento del limite di età per collocamento a riposo del dirigente.

Qualora alla scadenza dell'incarico conferito l'ASST, anche prescindendo da una valutazione negativa, non intendesse procedere alla conferma dello stesso, è possibile conferire al dirigente

incarico diverso, anche di valore economico inferiore, conformemente a quanto previsto dall'art. 15, comma 5 del D.lgs n. 502/1992 e s.m.i. e dall'art. 9, comma 32 del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010.

Art. 8 – Tempistiche

Relativamente agli incarichi di Altissima Professionalità, Alta Specializzazione e Professionali, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo, la Direzione Strategica, coadiuvata dall'SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane, annualmente provvede ad effettuare una ricognizione delle posizioni scoperte e, in base all'andamento della spesa dei fondi contrattuali, provvede ad assegnare incarichi dirigenziali o fasce economiche superiori del medesimo incarico, secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento.

Art. 9 – Revoca degli incarichi

Gli incarichi sono revocati secondo quanto previsto dai CC.NN.LL. vigenti in materia, dal D.lgs n. 502/1992 e dalle ulteriori norme in materia.

Per quanto concerne gli incarichi di tipo gestionale, in caso di modifiche al POAS e in particolare di soppressione di eventuali strutture, al dirigente titolare della struttura soppressa verrà attribuito un incarico dirigenziale inferiore, facendo salvo il mantenimento sino alla scadenza del contratto d'incarico sottoscritto della relativa indennità economica.

Art. 10 – Incarichi temporanei di sostituzione

I Direttori di Dipartimento, di SC e SSD, in caso di assenza per ferie, malattia e altro impedimento, comunicano, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Direzione Sanitaria/Sociosanitaria, DMP e SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane il nominativo del dirigente incaricato di provvedere alla sostituzione. In caso di assenza del Direttore di Dipartimento, il nominativo del sostituto viene comunicato a tutta la Direzione Strategica.

La sostituzione del Direttore di Dipartimento deve essere affidata ad un dirigente con incarico di direzione di struttura complessa afferente al Dipartimento; la sostituzione dei Direttori di SC, SSD, SS, affidata con i criteri previsti dall'art. 25, c. 2, lett. a) e b) CCNL 23.01.2024, avviene nell'ambito dei dirigenti afferenti alla struttura complessa stessa.



ASST Fatebenefratelli Sacco

Nel caso in cui l'assenza del Direttore di Dipartimento, del Dirigente con incarico di struttura complessa o di struttura semplice a valenza dipartimentale, sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 25, c. 3, CCNL 23.01.2024, la sostituzione avviene come di seguito rappresentato:

- **Direttore di Dipartimento:** è consentita per il tempo strettamente necessario per espletare le procedure di cui art. 17-bis d.lgs n. 502/1992 e s.m.i. ed è affidata con provvedimento del Direttore Generale ad altro Direttore di Struttura Complessa dello stesso Dipartimento, a seguito di valutazione comparata del curriculum formativo e professionale;
- **Direttore SC e Responsabile SSD:** è consentita per il tempo strettamente necessario per espletare le procedure di cui al DPR 483 e 484, mediante attivazione di procedura selettiva secondo i principi di cui all'art. 25, c. 2, lett. a) e b) del CCNL 23.01.2024, integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dai dirigenti interessati. La procedura selettiva deve essere espletata prioritariamente tra i dirigenti appartenenti alla struttura resasi vacante. In subordine, ove non sia possibile l'individuazione del sostituto all'interno della stessa struttura, la procedura deve essere attivata, nella medesima disciplina, nell'ambito del dipartimento o distretto di appartenenza.

Ai fini dell'attivazione della procedura, l'ASST pubblica sul proprio sito istituzionale (sez. Concorsi – Selezioni Interne) e sulla intranet aziendale, per un periodo di 10 giorni, apposito Avviso di selezione interna contenente: i titoli, i requisiti e la documentazione che i candidati dovranno produrre.

Le candidature saranno esaminate da apposita Commissione, così composta: dal Direttore Sanitario/Sociosanitario (o loro delegato) con funzioni di Presidente, dal Direttore del Dipartimento di afferenza e dal Direttore Medico di Presidio di afferenza o Direttore di Distretto.

La valutazione è finalizzata ad esprimere un giudizio di idoneità e viene effettuata mediante la comparazione del curriculum formativo e professionale, tenendo conto:

- delle capacità gestionali con particolare riferimento al governo del personale;
- dei rapporti con l'utenza;
- della capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi;
- dei risultati ottenuti con le risorse assegnate;
- delle capacità organizzative e gestionali dimostrate;
- delle esperienze e/o conoscenze professionali;
- dei titoli curriculari posseduti;
- di eventuali incarichi aggiuntivi ricoperti;
- delle attitudini personali.

Per la sostituzione del Direttore di Struttura Complessa, la durata dell'intero periodo di sostituzione, per ciascun dirigente sostituito, non può superare i 9 mesi, prorogabili fino ad altri 6 mesi. Non sono consentiti ulteriori atti di sostituzione relativi al medesimo dirigente sostituito oltre tale termine.

Per la sostituzione del Responsabile SSD, la durata dell'intero periodo di sostituzione non può superare i 3 mesi.

Ove non sia possibile l'individuazione del sostituto ai sensi di quanto disposto dall'art. 25, c. 3, CCNL 23.01.2024, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.



Art. 11 – Incarichi Multiaccesso

Qualora all'interno dell'Azienda o Ente si individuino incarichi dirigenziali che, per le loro caratteristiche, possono essere conferiti a dirigenti appartenenti a più ruoli del servizio sanitario nazionale, l'affidamento avviene previo avviso di selezione interna a dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico.

Per le procedure di affidamento, conferma e revoca degli incarichi multiaccesso, si richiamano gli articoli di riferimento del presente regolamento.

Art. 12 – Norme finali e di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia.